



REGOLAMENTO D'ISTITUTO dell'ITES OLIVETTI

- **Adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23 gennaio 2017 con delibera 1/251**
Integrazioni
- **Consiglio del 28 giugno 2019 delibera 8/271**
- **Consiglio del 17 giugno 2020 delibera 4/281**
- **Consiglio del 18 settembre 2020 delibera 3/285**
- **Consiglio del 20 dicembre 2022 delibera 3/301**

In deroga da quanto previsto per l'attività ordinaria, in regime di emergenza sanitaria:

1. Le sanzioni e i provvedimenti conseguenti a gravi e reiterati comportamenti di mancato rispetto delle norme di sicurezza previste da appositi Regolamenti per il contenimento ed il contrasto al contagio o di sicurezza saranno assunti direttamente dalla Dirigente Scolastica.

Il regolamento d'Istituto dell'ITES Olivetti

- **Recepisce in toto lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti -D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249- come modificato e integrato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e gli artt. 12,13,14 e 15 del D. Lgs. 297/94 relativi alle assemblee degli studenti e dei genitori (integralmente ripresi)**
- **Recepisce in toto il VADEMECUM del Garante della Privacy "La Scuola a prova di Privacy" già disponibile sul sito della scuola**
- **Prevede alcuni articoli integrativi che regolano la vita della comunità in relazione ad alcune specificità dell'Istituto:**
 - **Presenza a scuola, assenze, ritardi e permessi degli alunni**
 - **Rapporti scuola – famiglia**
 - **Intercultura**
 - **Uso degli spazi, dei laboratori e della tecnologia**
 - **Disposizioni integrative relative agli organismi di partecipazione delle componenti scolastiche**

- I procedimenti disciplinari
 - Disposizioni finali sulla divulgazione del regolamento
- Definisce e descrive le mancanze disciplinari tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta e le relative sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari: tabella A, B e C

“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”

DPR 24 giugno 1998, n. 249 come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235

Art. 1 Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a

- migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
 7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
 8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 9. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 10. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 11. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 12. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 13. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 14. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
 15. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto.
 16. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le attività didattiche programmate e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento o dalle direttive dirigenziali.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sospensione con allontanamento dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica e non.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 7.
9. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 8, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
10. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

11. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, dinorma, è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli Istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 6 Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche l'istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi

studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'offerta formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.

Art. 7 Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Artt. 12, 13, 14 e 15 del D. Lgs. n. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, articoli che regolano le modalità delle assemblee degli studenti nei locali della scuola.

Sezione II – Assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 8 – Diritto di assemblea

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 9 – Assemblee studentesche

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.

3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

4. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di Istituto.

5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.

6. È consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

7. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

8. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

9. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

10. Le assemblee di Istituto non concorrono al calcolo delle assenze, non vi è obbligo di presenza per il personale docente e all'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico e/o docenti delegati, i docenti che lo desiderino.

Art. 10 – Funzionamento delle assemblee studentesche

1. L'Assemblea di Istituto è un luogo di dibattito e confronto. Pertanto, i partecipanti si impegnano a rispettare persone e opinioni. Al fine di garantire uno svolgimento pacifico e sereno e democratico in sede di Assemblea è fondamentale che ogni intervento venga prima ascoltato e poi dibattuto. Durante lo svolgimento dell'Assemblea, i partecipanti sono tenuti a seguire l'incontro in maniera civile e ordinata, senza creare disturbo all'Assemblea e, in caso di intervento, procedendo con il massimo rispetto di colui che sta parlando. Gli interventi durante l'Assemblea devono essere richiesti per alzata di mano.

2. L'Assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

3. L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

4. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico con indicazione di almeno 10 studenti maggiorenni che ne garantiscano il regolare svolgimento.
5. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente eletto dall'Assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
6. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea.

Art. 11 – Assemblee dei genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di Istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'Istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5. Il Dirigente Scolastico, sentita la giunta esecutiva del consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di circolo o di Istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'Assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti del Consiglio di classe o di Istituto.

Vita della comunità in relazione ad alcune specificità dell'Istituto

Art 12. PRESENZA A SCUOLA, ASSENZE, RITARDIE PERMESSI DEGLI ALUNNI

Ad ogni studente viene fornito ad inizio di anno scolastico un badge personale per la registrazione della presenza giornaliera.

- Assenze

Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono riammessi in classe previa dichiarazione da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci sull'apposito strumento di giustificazione delle assenze (**libretto web**).

Gli alunni maggiorenni possono giustificare da soli le assenze e i ritardi, a condizione che i genitori, al compimento del diciottesimo anno dei figli, abbiano sottoscritto con la scuola

liberatoria in tal senso.

Le assenze degli studenti devono essere sempre giustificate **nel giorno del rientro a scuola secondo le seguenti modalità:**

- a) La giustificica deve sempre contenere **la motivazione** che deve essere descritta in modo esplicito, pur nel rispetto del diritto alla riservatezza, e quindi: malattia, motivi di salute, familiari o altro;
- b) Non è richiesto alcun certificato di rientro a scuola fuori dei casi nei quali è prevista apposita disposizione sanitaria

Si ricorda quanto disposto dal DPR 122/2009 in merito alla frequenza del 75% del monte ore personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico fatte salve le deroghe stabilite dal Collegio docenti ad ogni inizio di anno scolastico.

- Ritardi e permessi di entrata/uscita

L'ingresso a scuola viene stabilito dal Consiglio di Istituto prima dell'avvio dell'anno scolastico sulla base delle necessità e degli orari dei trasporti da e verso la città.

- a) Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola in ritardo attenderanno nell'atrio il suono della campanella della seconda ora per entrare in classe.

Il docente della seconda/terza ora dovrà registrare l'entrata alla seconda ora e lo/la studente/essa dovrà giustificare il ritardo, entro il giorno successivo, con le stesse modalità previste per la giustificica delle assenze (**libretto web**).

Gli studenti maggiorenni in possesso di delega alla giustificica, in caso di ritardo attenderanno sempre la seconda ora ma giustificheranno il ritardo in tempo reale.

- b) Di norma, le studentesse e gli studenti non sono ammessi alla frequenza delle lezioni dopo l'inizio della terza ora di lezione (no ingresso alla quarta ora).
- c) In caso di necessità/emergenza, le studentesse e gli studenti minori o privi di delega possono uscire anticipatamente solo se un genitore o un suo delegato si reca a scuola per prelevarli. Nel caso di persona delegata questi deve presentarsi a scuola munito di delega oppure la richiesta di uscita anticipata può essere inviata dal genitore/tutore alla scuola via mail corredata dal proprio documento e da quello del delegato.
- d) Gli studenti maggiorenni autorizzati alla firma possono uscire senza la presenza del genitore ma devono comunque chiedere autorizzazione in vicepresidenza al momento dell'ingresso a scuola. Le uscite non possono comunque superare il numero previsto dal presente regolamento.
- e) In caso di malessere improvviso si richiede sempre la presenza di un genitore o di un suo delegato per poter far uscire lo studente anche se maggiorenne.

Il numero di entrate/uscite fuori orario viene monitorato, e dopo 10 eventi (entrate in ritardo, uscite anticipate) lo studente minore o maggiorenne (anche maggiorenne in possesso di delega) potrà essere giustificato unicamente di persona da un genitore/tutore o da un delegato, preferibilmente entro la prima ora di lezione in vicepresidenza. Dopo i primi dieci il numero di eventi che necessita di una giustificica in presenza si riduce a 5.

Si ricorda che le assenze per le entrate e le uscite fuori orario concorrono a formare il monte ore di assenza che può precludere lo scrutinio finale.

I Docenti coordinatori di classe, coadiuvati dal personale amministrativo, controlleranno periodicamente il registro e segnaleranno al Dirigente il raggiungimento del tetto massimo dei 10 eventi (o successivamente 5) o qualunque altra anomalia per gli opportuni accertamenti e provvedimenti (ritardi ed assenze ricorrenti e/o prolungate, eccessive richieste di uscita dall'aula, etc.).

Il Dirigente Scolastico, o un suo collaboratore, è tenuto ad informare tempestivamente le famiglie in caso di uscita anticipata o di ingresso posticipato di una intera classe, ricorrendo ad uno dei canali di comunicazione concordati con la famiglia (registro elettronico, sms).

Art.14 Rapporti scuola-famiglia

Le comunicazioni Scuola-famiglia sono favorite dall'adozione del registro elettronico: ad ogni genitore o esercente la patria potestà e ad ogni studente è assegnata una password che consente l'accesso ad alcune aree del registro per conoscere le attività svolte in classe, i compiti assegnati, le valutazioni riportate, le note disciplinari e le annotazioni.

Altre comunicazioni potranno avvenire per posta elettronica (per i genitori che hanno comunicato la mail personale) e per telefono.

I Docenti sono tenuti ad inserire tempestivamente le valutazioni dei compiti scritti e delle prove orali e pratiche nel Registro Elettronico ed a rispettare il regolamento sulla valutazione.

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento i genitori secondo un orario reso pubblico all'inizio dell'anno scolastico.

Al fine di fornire informazioni sul profitto e sul comportamento degli alunni, i docenti organizzano l'ora di ricevimento in modo da facilitare un'equilibrata distribuzione del tempo a disposizione dei genitori.

Art.15 INTERCULTURA

In una scuola che vuole educare a crescere come cittadini del mondo, il Progetto Intercultura rappresenta una sfida ed una opportunità per tutti gli studenti che vogliono incontrare culture diverse, mettersi alla prova, stimolare la propria curiosità, sviluppare autonomia e senso critico e fare una esperienza formativa importante. La scuola quindi sostiene e promuove le proposte di Intercultura.

Attraverso il progetto si attiva una rete internazionale tra studenti, famiglie, scuole, che rappresenta un valore aggiunto inestimabile e permette di interagire e contribuire pacificamente al dialogo e all'amicizia tra i popoli del mondo per comprenderci meglio e superare i pregiudizi e le differenze.

Per gli alunni che decidono di fare questa esperienza, il Consiglio di classe di appartenenza predispone un piano personalizzato di accompagnamento ed individua un Docente Tutor per curare i rapporti con la scuola di accoglienza.

Al rientro dall'esperienza di Intercultura sarà sempre il Consiglio di classe a valutare, sulla base della documentazione rilasciata dalla scuola estera di accoglienza, le modalità di reinserimento dell'alunno nella classe. Il Consiglio

potrà prevedere anche un esame integrativo ma esclusivamente nelle discipline di indirizzo. L'esperienza viene comunque riconosciuta ai fini dei crediti formativi.

Art. 16 Comportamenti, USO DEGLI SPAZI, DEI LABORATORI e della TECNOLOGIA

- Norme generali

Durante le ore di lezione l'uscita dalle classi potrà essere accordata dal docente di norma ad uno studente alla volta.

Agli studenti non è consentita la permanenza nei corridoi e/o nelle postazioni del personale ausiliario durante le ore di lezione, né tantomeno è loro concesso soffermarsi a fumare nei bagni, nei locali interni o negli spazi esterni di pertinenza della scuola.

È fatto divieto assoluto di mangiare o bere nei laboratori e nelle aule durante le attività didattiche.

Nello svolgimento di eventuale attività di Didattica a Distanza è necessario da parte degli alunni il rispetto delle regole, che non sono diverse da quelle previste in presenza, ma che si ritiene comunque utile riassumere:

- Rispettare l'orario delle lezioni
- Allontanarsi dalla video lezione solo dopo aver chiesto il permesso
- Uscire dalla video lezione solo dopo aver chiesto il permesso e per motivi urgenti
- Dare notizia al docente prima della lezione in caso di problemi di connessione
- Presentarsi alla video lezione con abbigliamento adeguato
- Non mangiare o bere durante la video lezione
- Mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni
- Non avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, incluso quello dello stesso insegnante.
- Non videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio personal computer (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce dell'insegnante e dei propri compagni durante le video lezioni (tranne i casi in cui si è stati autorizzati dallo stesso docente).

- Uso dello Smartphone e di altri dispositivi elettronici

Durante le ore di lezione in presenza è vietato l'utilizzo non autorizzato di telefoni cellulari/smartphone sia per l'effettuazione di chiamate sia per la loro ricezione e il divieto riguarda docenti, personale ATA e alunni. Tale divieto è stato emanato nel 1998 con C.M. n. 362 del 25 agosto 1998- prot. 30885/BL e richiamato dalla nota Prot. n. 30/DIP/segr. del 15 marzo 2007 che sottolinea l'importanza del *"...modello di riferimento esemplare da parte degli adulti"*.

Durante le normali attività didattiche l'uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici non autorizzato *"...rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi"*.

L'uso del cellulare durante le lezioni è **consentito esclusivamente con esplicita autorizzazione da parte del docente** questo anche al fine di una coerenza istituzionale rispetto alle linee di indirizzo della agenda digitale nella scuola (PNSD) e le politiche conseguenti. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere o comunicare i dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto l'esplicito consenso.

È possibile registrare la lezione, previa autorizzazione del docente, esclusivamente per scopi personali ad esempio per motivi di studio individuale. **Per ogni altro utilizzo o eventuale**

diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...) e ottenere il loro esplicito consenso.

È sempre garantito il diritto degli studenti con BES di utilizzare tutti gli strumenti compensativi di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati o individualizzati che li riguardano.

L'uso del cellulare, da parte degli studenti come apparecchio per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito (vademecum – la Scuola a prova di Privacy), esclusivamente durante le pause didattiche per fini personali e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori) in particolare della loro immagine e dignità.

L'utilizzo non consentito comporterà nell'ordine: sempre prima il richiamo orale con invito a riporre il cellulare e solo successivamente il richiamo scritto (annotazione sul registro elettronico nelle sezioni annotazioni -non note disciplinari). Se lo studente ha già collezionato tre annotazioni il docente che contesta irroga una nota disciplinare (sezione note disciplinari). Al reiterarsi dei comportamenti, il docente che contesta, invia lo studente in vicepresidenza per la consegna temporanea dello smartphone che gli verrà riconsegnato alla fine della giornata scolastica con contestuale comunicazione alla famiglia e ammonizione scritta della Dirigente. Non ci potrà essere una seconda ammonizione e quindi seguirà un provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Classe.

- Uso degli arredi e dei laboratori

Ogni laboratorio, a seconda della sua specificità, sarà regolato da opportuno regolamento disciplinare che sarà affisso nei locali del laboratorio.

In ogni caso tutte le componenti della scuola sono tenute al massimo rispetto della struttura e degli arredi.

Per i danni apportati agli arredi vale il principio del risarcimento. Se il responsabile del danno non è individuabile con sicurezza, l'entità dello stesso verrà divisa in parti uguali fra tutti gli studenti che utilizzano uno stesso spazio per gli spazi comuni da tutti gli studenti della scuola, dopo la determinazione del danno a cura del DSGA.

La competenza per i danni eventualmente causati ai servizi igienici riguarda tutte le classi di un determinato corridoio.

Gli spazi classe vengono tenuti chiusi a chiave, a cura del personale non docente, nelle ore in cui non sono utilizzati didatticamente in base all'orario. Nelle ore in cui la classe, pur avendo lezione, non risulta coperta da insegnante a causa di imprevedibile assenza, gli studenti sono tenuti a trattenersi nello spazio ad essi assegnato dall'orario, a comportarsi correttamente e a dedicarsi allo studio autonomo, in attesa di sostituzione del docente da parte del Dirigente. In caso di danni volontari e gravi alla scuola, le spese saranno ripartite – qualora non sia individuato il responsabile – fra tutti gli studenti della scuola.

- Accesso agli spazi interni ed esterni di pertinenza

L'accesso agli spazi esterni all'edificio è consentito per le attività didattiche che lo prevedono o durante l'intervallo.

Per nessun motivo è consentito l'accesso in altri orari in quanto le vaste aree esterne non sono sorvegliate.

Per gli studenti non avvalentesi dell'insegnamento della Religione cattolica, a causa della mancanza di spazi, non sarà più previsto lo studio individuale e potranno scegliere unicamente tra studio assistito e uscita da scuola.

In particolare se l'ora di religione sarà collocata come prima o ultima ora dovranno necessariamente entrare dopo e uscire prima.

Gli studenti sono tenuti a partecipare alle periodiche esercitazioni volte all'acquisizione di automatismi comportamentali nelle varie situazioni di emergenza. È affissa nei locali della scuola, nei corridoi e nelle aule opportune chiara segnaletica secondo le norme vigenti.

L'insegnante vigila sugli arredi fissi e mobili dell'aula durante tutto il periodo in cui è presente in essa per attività didattica. È tenuto ad annotare sul registro di classe tutti i danneggiamenti che avvengono ed a segnalarli tanto al personale non docente del corridoio quanto al Dirigente Scolastico.

Il parcheggio di auto, motorini, biciclette è consentito esclusivamente negli appositi spazi. I proprietari dei veicoli non parcheggiati regolarmente saranno richiamati al corretto uso dei parcheggi, senza tuttavia che la scuola possa garantire la loro custodia.

La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o furti di denaro o di oggetti lasciati incustoditi.

Art. 17 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE RELATIVE AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DELLE COMPONENTI SCOLASTICHE

Tutte le associazioni (del personale scolastico, dei genitori e degli studenti) devono darsi un regolamento ed eleggere al proprio interno dei referenti per tenere i rapporti con gli organismi istituzionali, in particolare con i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto e nelle assemblee degli studenti di classe e/o di Istituto, nonché con il Dirigente Scolastico.

Gli studenti possono costituirsi in forme di auto – rappresentanza per interagire con tutte le altre componenti della vita scolastica e con gli organismi di governo della scuola.

Tutte le assemblee devono essere richieste con un anticipo di almeno cinque giorni al Dirigente Scolastico e da questi autorizzate.

Art. 18 I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- Organi Disciplinari

Organi competenti ad irrogare le sanzioni sono:

- Il singolo docente per i rimproveri verbali e per le annotazioni sul registro di classe e sul registro on line delle note disciplinari.
- Il Coordinatore di Classe per la convocazione della famiglia
- Il Dirigente Scolastico per l'ammonizione scritta
- Il Dirigente Scolastico per le sanzioni di grado superiore (sospensione fino ad un max di 15 gg) nei casi di violazione delle misure di contrasto al contagio
- Il Consiglio di classe per le sanzioni di grado superiore (sospensione fino ad un max di 15 gg)
- Il Consiglio di Istituto per le sospensioni superiori ai 15 gg
- La Commissione d'esame per mancanza disciplinare commessa durante la sessione d'esame
- L'organo di grado superiore è sempre competente ad irrogare la sanzione di competenza dell'organo inferiore.

